



DIPARTIMENTO TECNICO – AMMINISTRATIVO

AREA TECNICA

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti all' Area Tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "*Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017*" e con deliberazione n.547 del 13.7.2018 da parte della Giunta Regionale e conseguente deliberazione del Direttore Generale n.353/02.08.2018, da ultimo modificato con deliberazione n. 330/4.7.2019 ;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce:

- alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n.131 del 28.2.2018, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo ;
- all'Area Tecnica, la quale afferisce al Dipartimento Tecnico-Amministrativo, dando atto altresì che con successiva deliberazione n.19 del 23.1.2019 è stata attribuita al Direttore proponente la Responsabilità dell'Area Tecnica, con decorrenza dal 1.1.2019 per un periodo di anni tre;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di "Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti ed atti dell'Azienda" ed in particolare l'Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale al punto 4 i "provvedimenti di ottemperanza a disposizioni normative e/o direttive nazionali e/o regionali di valenza aziendale (...)" ;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione Giudicatrice, composta di esperti dello

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- il comma 3 del medesimo art.77 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, dispone che i Commissari sono scelti: in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC ed in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra il personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente ;
- l'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i dispone che è istituito presso l'ANAC l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- l'art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i prevede al comma 12 che *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. (...)”*;
- la Legge n.55/14.6.2019 di conversione del D.L. 32/18.4.2019 prevede che l'articolo 1 del predetto D.L. è sostituito dal seguente:
*“Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare). - 1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
(...) c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (...)”*;
- l'Anac con comunicazione/presa d'atto a firma del Presidente in data 15.7.2019, considerata l'adozione del DL 32/2019 e della successiva legge di conversione n.55/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019 ritiene *“conseguentemente (...) sospesa anche l'operatività dell' Albo (...). Si informano pertanto i soggetti interessati che non è più possibile procedere all'iscrizione al suddetto Albo e che l'Autorità, con successivo comunicato, renderà noti gli adempimenti in relazione alla tariffa di iscrizione versata (...)*”;

- il Consiglio di Stato ha osservato quanto segue:
 - sez. III con sentenza n. 4865/10.7.2019: *“Il Collegio ritiene che, sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l'operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza. Circostanza che nel caso di specie è da escludere, potendosi condividere quanto in proposito affermato dal primo giudice, ossia, che "la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto"*;
 - sez. V con sentenza n. 3750/4.6.2019: *“(…) Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “Il Presidente deve essere interno alla stazione appaltante. La norma, che intende realizzare la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola che non ammette eccezioni” (cfr. fra tante Cons. Stato sez III 16 aprile 2018 n. 2257)”*;

Ravvisata la necessità di adottare un Regolamento disciplinante la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti alla Area Tecnica ;

Ritenuto, quindi, di approvare ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, per ogni effetto di legge, il predetto Regolamento allegato al presente provvedimento;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto :

1. di approvare l'allegato *Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti all' Area Tecnica*, ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti di spesa;
3. di inviare il presente atto in pubblicazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito aziendale, sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012 (come previsto nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale) ;
4. di dare atto infine che la presente deliberazione è composta di quattro pagine e del seguente Allegato: *Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni*

giudicatrici per le procedure di gara delle Strutture afferenti all' Area Tecnica di tre pagine e così in totale di sette pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Luigi BERTORELLO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)

REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE BANDITE DALL' ASL 3 - AREA TECNICA PER L'AGGIUDICAZIONE DI ACCORDI QUADRO E CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO/ CONCESSIONE DI LAVORI O SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.

L'ASL 3, considerato che:

- l'art. 77, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- l'art. 77, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, dispone che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;

- l'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

- l'art. 1 comma 1, lettera c), della Legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione del predetto comma 3 dell'art. 77, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

- è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

- nelle linee guida Anac n.3 (di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007/11.10.2017) è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito *ad hoc* oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

Pertanto, l'ASL 3, in alternativa alla nomina di un'unica commissione cui è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, procederà per specifiche iniziative all'affidamento della verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo a un Seggio di gara o all'apposito Ufficio e all'individuazione di una

Commissione giudicatrice esclusivamente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico e economico.

Conseguentemente l'ASL 3 ha adottato i seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne e del Seggio di gara:

Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione

1. L'ASL 3 nomina una Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 2 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. I componenti sono selezionati tra il personale dell'ASL 3 e sono individuati: a) il presidente, tra il personale dirigente o tra il personale tecnico con inquadramento contrattuale di collaboratore tecnico professionale che risulti altresì in possesso dei seguenti requisiti: *i. anzianità aziendale non inferiore ai 10 anni, ii. avere partecipato ad almeno tre Commissioni negli ultimi 5 anni, di cui almeno una con la modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, iii. aver preso parte ad almeno un corso di formazione negli ultimi 3 anni, in materia attinente ai contratti pubblici;* b) i Commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente con inquadramento contrattuale di collaboratore tecnico professionale o superiore.
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, l'ASL 3 ricorrerà a dirigenti e/o funzionari di Amministrazioni esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto scelti all'interno di una rosa fornita dal singolo Responsabile unico di procedimento (RUP).

Articolo 3 – Selezione dei componenti della Commissione

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due procedure della stessa tipologia contrattuale oggetto di gara (lavori/servizi), fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la Commissione dovrà variare rispetto alla precedente edizione.

Inoltre, non può essere nominato Commissario di gara il RUP relativo alla specifica gara .

Articolo 4 – Requisiti dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Articolo 5 – Nomina dei componenti della Commissione

I componenti sono nominati dal Direttore della Struttura Complessa che ha approvato la documentazione di gara con apposito atto determinativo che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute ed ove non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati nel ruolo di Commissario.

Articolo 6 – Composizione e nomina del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa

1. Per specifiche iniziative, l'ASL 3 nomina un Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa.
2. I componenti del Seggio di gara sono nominati dal Direttore della Struttura Complessa che ha approvato la documentazione di gara con apposito atto scritto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e, ove non sussistano cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.
3. Il Seggio di gara, composto da tre dipendenti dell'ASL 3 , è presieduto dal Responsabile unico del Procedimento. Gli altri due componenti partecipano con funzione di testimoni.

Articolo 7 – Determinazione dei compensi

I compensi sono fissati forfettariamente in duecentocinquanta euro lordi a procedura, inclusi gli eventuali rimborsi di spesa relativi ai componenti esterni della Commissione e sono previsti nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante nell'ambito degli emolumenti di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Non è dovuto alcun compenso ad hoc al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione, ricomprendendo in essa gli emolumenti di cui al predetto art. 113 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.